



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

N. 56 DEL 07/08/2026

ORDINANZA

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE N. 54 DEL 01/08/2026. REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO ACQUA PER SCOPI IDROPOTABILI E ALIMENTARI SENZA PREVIA BOLLITURA SU PARTE DEL TERRITORIO CITTADINO (VIA LORENZO EULA, VIA ROCCAFORTE, VIA MONDOVI', VIA GIARDINI, PIAZZA FILIPPI, VIA SALVO D'ACQUISTO, CORSO MARCONI, VIA FRABOSA E NCL BONGIOVANNI)

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria Ordinanza Sindacale n. 54 del 01/08/2026 è stato disposto, in via contingibile ed urgente, il divieto di consumo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale su parte del territorio (via Lorenzo Eula, Via Roccaforte, Via Mondovì, Via Giardini, Piazza Filippi, Via Salvo d'Acquisto, Corso Marconi, Via Frabosa e Ncl Bongiovanni) per usi idropotabili ed alimentari se non previa bollitura, consentendone l'utilizzo per soli scopi igienici;
- tale provvedimento si era reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta in data 01/08/2026 da parte della Società Mondo Acqua S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, con la quale veniva segnalato un fenomeno di significativo intorbidimento delle acque captate in località Dho nel Comune di Roccaforte Mondovì, a servizio della rete idrica dei Comuni di Mondovì e Villanova Mondovì, conseguente alle precipitazioni verificatesi in alta Val Ellero in data 31/07/2026.

Dato atto che:

- con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 8251 del 06/08/2026, la Società Mondo Acqua S.p.A ha comunicato che *"dopo costante monitoraggio delle fonti e della rete a seguito degli eventi meteorici che hanno causato torbidità eccessiva, visti i campionamenti eseguiti ritiene di comunicare che le criticità dei giorni scorsi siano rientrate completamente e che sia pertanto possibile operare per la revoca dell'ordinanza"*.
- dalla suddetta comunicazione risulta pertanto superata la situazione emergenziale che aveva determinato l'adozione della limitazione relativa all'utilizzo dell'acqua per scopi idropotabili e alimentari senza previa bollitura;

Ritenuto pertanto:

- **di dover procedere alla revoca** della disposizione contenuta nell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 01/08/2026 relativa al divieto di consumo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per usi idropotabili ed alimentari se non previa bollitura;
- **di mantenere** invece efficaci le ulteriori disposizioni contenute nella medesima Ordinanza n. 54/2026 relative alle limitazioni dell'utilizzo della risorsa idropotabile per usi non essenziali, in considerazione del permanere della situazione di carenza idrica e siccità che interessa il territorio comunale

Visto

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 50 relativo alle competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

ORDINA

1. la revoca, con decorrenza immediata, del punto dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 01/08/2026 con il quale veniva disposto:

“Il divieto di consumo dell'acqua proveniente dall'acquedotto ad uso idropotabile e alimentare se non previa bollitura per tutte le abitazioni, pubbliche fontanelle ed esercizi commerciali posti su parte del territorio comunale (via Lorenzo Eula, Via Roccaforte, Via Mondovì, Via Giardini, Piazza Filippi, Via Salvo d'Acquisto, Corso Marconi, Via Frabosa e Ncl Bongiovanni), consentendone l'uso per scopi igienici”.

2. Di stabilire conseguentemente che l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può essere nuovamente utilizzata per gli ordinari scopi idropotabili ed alimentari, senza necessità di preventiva bollitura.

PRECISA

Che rimane in vigore il divieto relativo alle limitazioni temporanee dell'utilizzo della risorsa idropotabile per usi non essenziali, che rimangono valide sino al 30 settembre 2026, salvo eventuali successive disposizioni, disposto con Ordinanza Sindacale n. 54 del 01/08/2026.

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza alla Società Mondo Acqua S.p.A., all'ASL CN1, alla Provincia di Cuneo, alla Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale, all'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese e alla Prefettura – UTG di Cuneo;
- di dare adeguata pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e con ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Villanova Mondovì.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla normativa vigente.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Piemonte o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Villanova Mondovì, lì 07/08/2026



IL SINDACO
MURIZASCO ROBERTO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, ilquale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.